



TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N. 2/2018

PROCEDIMENTO N. 2/2018

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente

in esito all'udienza tenutasi il 17 aprile 2018, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 2/2018 nei confronti del:

- Sig. Roberto Volpi;

a fronte di Atto di Deferimento della Procura Federale FICK del 19 dicembre 2018, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF") e per dichiarazioni lesive di cui all'art. 3, lett. d), Regolamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento distinto al n. 2/2018 è stato avviato dalla Procura Federale FICK nei confronti del tesserato Sig. Roberto Volpi a seguito di esposto del Giudice Arbitro Carmela Dalla Rupe del 29 luglio 2017.

Con Atto di deferimento a giudizio del 19 dicembre 2017, La Procura Federale – valutati i documenti versati in atti – ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di Roberto Volpi, proponendo l'irrogazione all'inculpato della sanzione della deplorazione o ammenda, ex art. 5, lett. b) e lett. c), del Regolamento.

All'udienza del 17 aprile 2018, sono intervenuti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, il sostituto procuratore avv. Francesco Schippa, mentre il sig. Roberto Volpi, assente, ha fatto pervenire una dichiarazione di impossibilità a presenziare. Il Collegio da atto che l'inculpato non risulta aver nominato un proprio difensore.



il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, preso atto del complessivo contegno processuale dell'incolpato, modifica la propria richiesta di sanzione proponendo la mera deplorazione ai sensi dell'art. 5, lett. b), Regolamento.

Il Tribunale si riserva di decidere in separata Camera di Consiglio.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale dispone come in appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Volpi, riconoscendo da veridicità dei fatti denunziati, ha avuto, in più riprese, un comportamento di pentimento e ravvedimento apprezzato dalla stessa Procura che, conseguentemente, ha ridotto la propria richiesta alla mera deplorazione

Il Collegio, preso atto di quanto emerso dagli atti e dalla documentazione depositati,

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

DICHIARA

il Sig. Roberto Volpi responsabile delle infrazioni contestategli e, per l'effetto, tenuto conto anche del ravvedimento dimostrata,

CONDANNA

il Sig. Roberto Volpi alla sanzione della deplorazione ex art. 5, lett. b), RGF, biasimandone il comportamento tenuto in occasione dell'evento del 23 luglio 2017 oggetto di deferimento.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente